



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

CONTECO CHECK Srl (già CONTECO spa), rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Damonte, Marco Bersi, Alessandro Sesana, Umberto Cossu, con domicilio eletto presso Umberto Cossu in Cagliari, Via Satta N.33;

contro

CONSORZIO INDUSTRIALE DI MACOMER IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Rossi, Luisa Giuia Marassi, con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;;

nei confronti di

ICMQ Spa in ATI con INARCHECK Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Colombo, Elvira Poscio, Marco Pisano, con domicilio eletto presso Marco Pisano in Cagliari, Via Puccini N.2;

per l'annullamento

- della deliberazione C.I. n. 43 del 20.10.2015 avente ad oggetto l' Affidamento del <SERVIZIO DI VERIFICA> del progetto definitivo e del progetto esecutivo inerente la sostituzione delle due linee di termovalorizzazione esistenti presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo con una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt.- Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alle controinteressate;

- della comunicazione racc. PEC di aggiudicazione definitiva 22.10.2015, prot. n. 1277;

- della nota racc. PEC 7.10.2015, prot. n. 1200, di risposta a preavviso di ricorso;

- di ogni altro atto presupposto, precedente, conseguente e connesso, in particolare dei verbali della procedura di affidamento del servizio e della dichiarazione del RUP in data 19.10.2015 attestante l' esito positivo circa il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale in capo al primo classificato, ai sensi art. 48 comma 2 del D.lgs. 163/2006.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Industriale di Macomer in Liquidazione e della controinteressata Icmq Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. ti Cossu, Rossi e Poscio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'oggetto del contendere è l' affidamento del contratto, per l'importo complessivo di euro 309.580 a base d'asta, e relativo al <SERVIZIO DI VERIFICA della PROGETTAZIONE>, in particolare del progetto "definitivo" e del progetto "esecutivo" (prestazioni sostanzialmente ingegneristico-professionali) inerenti la "sostituzione" delle due linee di termovalorizzazione esistenti presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo con una "nuova linea" di termovalorizzazione,.

Per l'ammissione alla gara veniva richiesto l' "accreditamento" come organismo di ispezione di tipo A o C , ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come da DPR 2017/2010 art. 48 comma 1 lett. a)- 46 (cfr. punto 10 del bando).

Le offerte fra le due società contendenti sono caratterizzate da ingenti ribassi:

l'aggiudicataria ICMQ 85,19% e la ricorrente CONTECO CHECK 75,40% (d'ora in poi CONTECO).

La gara è stata attribuita a ICMQ.

Con RICORSO PRINCIPALE avviato per la notifica il 6.11.2015 CONTECO ha impugnato l'aggiudicazione in favore di ICMQ, e gli atti connessi indicati in epigrafe, con richiesta di inefficacia del contratto e, in subordine, domanda di risarcimento dei danni per equivalente (quantificandolo nel 10% dell'importo di affidamento).

Questa l'articolata censura che è stata sviluppata ritenendo erronea la valutazione dei progressi servizi (in particolare due anziché solo uno):

1 RIC.PRINC.) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del DPR 207/2010 e punto 2.2 del disciplinare di gara, anche in relazione agli artt. 51, 261 comma 8, 263 comma 1 lett. c) del DPR 207/2010 – eccesso di potere per erronea valutazione dei requisiti tecnici e quindi difetto di istruttoria, difetto di presupposto, travisamento di fatti, illogicità e irragionevolezza.

Si sono costituiti in giudizio sia il Consorzio resistente che la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 294 del 25.11.2015 la domanda cautelare è stata respinta con la seguente motivazione:

"Considerato che l'aggiudicataria ha dimostrato la sussistenza di un doppio requisito (l'uno in capo alla mandataria e l'altro in capo alla mandante dell'ATI);

rilevato che la necessità di dimostrare la capacità tecnica e l'esperienza si fonda nella necessità di dimostrare l'adeguata pregressa competenza maturata in verifiche di progettazioni analoghe;

tenuto conto che le due società che compongono l'ATI aggiudicataria hanno documentato l'esecuzione di un importante servizio analogo (verifica progettazione della tratta ferroviaria Torino-Lione), compiuta in raggruppamento, con distinte quote (del 70% e del 30%);

considerato dunque che ciascuna società ha svolto una parte del servizio e maturato il correlativo titolo di esperienza;

rilevato che tale titolo/qualificazione professionale è "spendibile" nelle future gare sia <autonomamente> che <in associazione> con altre imprese;

considerato che tale titolo deve poter trovare pari considerazione sia nell'ipotesi di partecipazione singola che in caso di partecipazione in Raggruppamento;

considerato dunque che nella gara in esame le due società riunite in raggruppamento hanno potuto dimostrare la sussistenza, per ciascuna impresa, di una pregressa esperienza in servizio analogo (uno ciascuno);

considerato che non è necessario che la pregressa esperienza sia maturata in appalti/servizi "diversi", essendo richiesto dalla normativa e dal bando che siano documentabili due servizi di punta, ma non necessariamente riferiti a due appalti diversi, ben potendo quindi riferirsi a due "parti" del medesimo servizio aggiudicato da altra stazione appaltante;

né è di impedimento il principio di "non frazionabilità" del requisito (di cui all'art. 261 del Regolamento), il quale deve intendersi riferito all' "ammontare", impedendo il "cumulo" di servizi inerenti progetti inferiori (cfr. Tar Piemonte 27.3.2015 n. 544);

ma nel caso di specie ciascun partecipante all'ATI, con la maturazione del precedente servizio (in quota 70 e 30%) ha dimostrato il possesso del requisito di esperienza in termini molto maggiori rispetto a quello richiesto dal bando".

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 389 del 4.2.2016, ha rigettato l'appello cautelare, con condanna del ricorrente alle spese (6.000 euro), con la seguente motivazione:

"Rilevato che in ragione dell'imminente trattazione nel merito del ricorso –prima facie non assistito da fondati motivi – ed altresì della parziale esecuzione del servizio per cui è causa, relativo ad un'opera di primario interesse pubblico, nel bilanciamento degli opposti interessi, allo stato, è prevalente quello sotteso alla continuità del servizio in corso."

La società ricorrente, a seguito dell'esame della documentazione acquisita il 30.10.2015, in sede di accesso, ha notificato il 30.11.2015, MOTIVI AGGIUNTI, depositati il 9.12, impugnando i medesimi atti, ma formulando le seguenti ulteriori 2 censure:

2M.A.) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del DPR 207/2010 e punto 2.2 del disciplinare di gara, anche in relazione all'art. 112 del Codice contratti 163/2006 – eccesso di potere per erronea valutazione della documentazione presentata dall'ATI aggiudicataria a comprova dei requisiti tecnici e quindi difetto di istruttoria, difetto di presupposto, travisamento di fatti, illogicità e irragionevolezza;

3M.A.) violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del DPR 445/2000 anche in relazione all'art. 50 del DPR 207/2010 e al punto 2.2 del disciplinare di gara – eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di presupposto.

Si contesta, nei motivi aggiunti:

-che l'attività di verifica progettuale del "lato francese" non sarebbe idonea (in quanto riguarderebbe solo "studi" di progetto e non la verifica vera e propria del progetto);

-la "validazione" del progetto sarebbe stata effettuata dal CIG (Comitato Intergovernativo italo-francese) e non dall'aggiudicatario;

-il servizio non sarebbe stato svolto da organismo accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

-la mancata "legalizzazione" dell'attestazione di buona esecuzione del servizio di verifica del progetto, lato Francia, in quanto documento estero da far valere in Italia.

Si ritiene, quindi, che per una pluralità di profili la ICMQ non avrebbe potuto essere ammessa alla gara e avrebbe dovuto essere esclusa, con affidamento del servizio alla seconda graduata, la ricorrente.

Sono state ribadite anche in tale nuovo atto le domande di inefficacia del contratto, di subentro, e, in subordine, di risarcimento danni.

Le controparti hanno eccepito la tardività dei motivi aggiunti, per essere stati proposti oltre il termine di legge, non potendo la ricorrente riaprire il termine di impugnazione con tardive istanze di accesso documenti. Così come proposti risulterebbero irricevibili in quanto notificati il 30.11. 2015 anziché entro 21.11, tenuto conto dell'avviso aggiudicazione del 22.10.2015.

Hanno comunque, inoltre, esposto e provato, con dettaglio, l'infondatezza di tutte le nuove censure.

In prossimità dell'udienza di merito, fissata per il 23.3.2016, parte ricorrente ha formulato richiesta di rinvio della trattazione del ricorso, in considerazione della ritenuta necessità di poter disporre di ulteriore documentazione, che era in corso di acquisizione (a seguito di formulazione di istanza di accesso presentata solo il 1.3.2016, cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente) presso la società "Tunnel euroalpin Lyon-Turin, al fine di esaminare e verificare in cosa fosse effettivamente consistito il "controllo di conformità degli studi di revisione del progetto italo-francese", limitatamente al lato Francia.

In alternativa la società ricorrente chiedeva che l'incombente istruttorio, ritenuto necessario per scrutinare il secondo motivo di ricorso, fosse disposto direttamente dal Collegio.

Le controparti si sono opposte al rinvio in considerazione del fatto che i documenti potevano essere richiesti ben prima e non a ridosso dell'udienza, evidenziando che i motivi aggiunti sono stati notificati 3 mesi prima, nel novembre 2015.

Se richiesta tempestivamente, la documentazione avrebbe potuto essere esaminata, nel rispetto dei termini processuali.

Il Collegio, in sede di udienza, ha deciso di non concedere il rinvio, tenuto conto che la controversia poteva essere decisa allo stato degli atti, già completi ed idonei a fondare un adeguato e documentato giudizio.

All'udienza del 23 marzo 2016 la causa, dopo discussione, è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Innanzitutto va chiarito che il diniego al rinvio dell'udienza di discussione è stato disposto in relazione al fatto che i documenti versati in causa dalle parti consentono la definizione della controversia, essendo idonei a dimostrare la legittima ammissione di ICMQ alla gara indetta dal Consorzio di Macomer.

In particolare profili importante ed essenziali emergono dai documenti nn. 4 e 10 versati in giudizio dalla controinteressata l'1 e 2 marzo 2016.

Ne consegue che nessun incombente istruttorio va disposto dal Collegio, per l'acquisizione di ulteriori atti presso la società francese, con sede secondaria in Italia (Torino), che ha gestito il progetto della linea ferroviaria Torino-Lione.

In relazione al progetto di realizzazione della linea di termovalorizzazione da 30 MWT per il recupero energetico dei rifiuti, presso il sistema di trattamento dei rifiuti di Macomer/Tossilo, il Consorzio ha indetto una gara per la "VERIFICA" dei progetti (definitivo ed esecutivo).

La gara è stata aggiudicata alla ATI controinteressata, con un ribasso del 85,19% (sulla base d'asta di 309.580) ed il relativo contratto è stato stipulato il 18.12.2015 (cfr. doc. n. 11 Consorzio), per l'ammontare di euro 45.848.

CONTEKO si è collocata al secondo posto (con la formulazione di un ribasso del 75,40%).

Nel contratto è previsto, all'art. 5, l'esecuzione del servizio in 40 giorni complessivi (20+20 definitivo+esecutivo).

Il contratto è stato stipulato il 18.12.2015, con previsione di termini molto stretti per l'esecuzione della prestazione (20 gg. + 20 gg. , cfr. doc. 11 Consorzio).

L'ATI aggiudicataria ha presentato, poi, il 22.12.2015, il "Rapporto di ispezione intermedio" , costituente la prima fase di esecuzione del servizio (cfr. doc. ICMQ n. 9).

Oggetto del contendere è il servizio di "verifica" del progetto espletato dall'ATI controinteressata per il tratto estero (Francia) della linea ferroviaria Torino-Lione, prodotto come servizio pregresso da valutare, attestante l'esperienza e la professionalità già maturata, necessaria per l'aggiudicazione nell'ambito della gara indetta dal Consorzio di Macomer.

Il Bando richiedeva 2 servizi analoghi almeno pari al 50% dei lavori posti a base d'asta (metà dei lavori appaltati, 39.500.000 di opere, da dimezzare, come da Disciplinare , cioè pari a 19.750.000 euro).

La ricorrente contesta, con il RICORSO PRINCIPALE, la sussistenza, in capo ad ICMQ, del requisito dell' "esperienza tecnico- professionale", come richiesto dall' art. 263 comma 1 lett. c) del DPR 207/2010 e dall'art. 2.2. del disciplinare di gara.

Innanzitutto parte ricorrente sostiene l'assenza di una "pluralità" di servizi di punta in capo all'ATI aggiudicataria e, comunque, la non corrispondenza a tipologia analoga dei servizi prestati, che risultano non assimilabili. Non si riscontrerebbe, cioè, una correlazione, in termini di omogeneità fra i servizi in precedenza resi e quello che l'appalto richiedeva.

Si premette che le due società hanno partecipato, <raggruppate> in ATI, sia nel servizio pregresso di verifica, per il progetto ferroviario Torino-Lione , sia, con la medesima aggregazione, all'odierna alla gara di Macomer, oggetto del presente ricorso.

CONTECO ritiene che le due società legate in ATI avrebbero erroneamente “speso” il medesimo servizio di verifica, inerente il progetto della tratta Torino-Lione.

Invece questo servizio avrebbe dovuto essere considerato unico, con computo per l’ATI non due servizi, ma di uno solo.

Ne deriverebbe la mancanza del requisito richiesto di esperienza di almeno 2 servizi di importo adeguato.

Il Collegio ritiene, sul punto (censura contenuta nel ricorso principale), di confermare l’orientamento già esaminato ed espresso in sede cautelare.

Nella specie si contesta (anche secondo la prospettazione poi ampliata con i successivi motivi aggiunti, con caratterizzazioni ulteriori):

-da un lato, che potessero essere computati, quale esperienza pregressa dell’ATI, due servizi analoghi, in quanto il servizio di verifica era, in realtà, uno solo, (trattandosi dello stesso servizio, espletato, in precedenza dalle 2 società in ATI, sulla base di un unico contratto), e che sarebbe stato oltretutto reso da soggetti “non accreditati” (contestazione contenuta nei successivi motivi aggiunti);

-dall’altro si ritiene che l’attività esplicata sarebbe, nei contenuti, comunque diversa (di mero studio) non assimilabile a quella <propria> di “verifica” dei progetti.

In ordine al primo punto (già valutato in sede cautelare), va considerato che la legge di gara richiedeva che i concorrenti avessero almeno 2 appalti di servizi di “verifica” di progetti di lavori, di natura “analoghi”, di importo ciascuno pari al 50% di quello oggetto dell’appalto da affidare.

Il disciplinare, inoltre, al punto 2.4, richiedeva che, in caso di raggruppamento, la mandataria dovesse detenere la quota di almeno il 50% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, cioè metà dei lavori appaltati, 39.500.000 di opere, da dimezzare, come da Disciplinare, pari ad 19.750.000 euro.

Va evidenziato, per chiarire il contesto in cui l’appalto si è svolto, che la procedura aperta, indetta dal Consorzio, era retta, per quanto concerne la corresponsione degli onorari ai professionisti/società “accreditati” per l’attività di “verifica”, dal criterio del “prezzo più basso” (base d’asta euro 309.580 di corrispettivo per il servizio di verifica).

Abbassamento che nel caso di specie è stato vertiginoso (avendo l’aggiudicataria offerto un ribasso dell’ 85,19%, con conseguente affidamento dell’incarico di “verifica” per soli euro 45.848).

L’andamento economico della gara per l’affidamento della verifica progettuale è stato caratterizzato da ingenti ribassi, fra i 4 soggetti ammessi alla gara (85%, 75%, 68%, 21%, arrotondati).

Le due imprese partecipanti in ATI capeggiata da ICMQ (poi aggiudicataria), hanno dimostrato di avere il requisito di “verifica” analoga di progetti, idonea, sia per quantità che per qualità, ad attestare la sussistenza del (doppio) requisito professionale richiesto.

Sotto il (primo) profilo prettamente <quantitativo> risulta che i progetti oggetto di verifica (tratta ferroviaria Torino-Lione) sono estremamente significativi, di tipologia del tutto analoga e di gran lunga superiori all’importo richiesto dalla legge di gara (metà dei lavori appaltati, 39.500.000 di opere, da dimezzare, come da Disciplinare, a 19.750.000 euro).

Si riscontra che i pregressi servizi di verifica (dei progetti della tratta ferroviaria Torino-Lione) sono stati svolti, dalle due società, con le seguenti modalità:

-di competenza della mandataria INARCHECK, e quindi a lei attribuibile, per euro 3.537.485.000, pari ad una quota del 70%, come servizio a tutti gli effetti acquisito ed espletato in capo alla società;

- di competenza della mandante ICMQ, e quindi a lei attribuibile , per euro 1.516.065.000, per una quota del 30%, come servizio acquisito ed espletato.

Dunque l'esecuzione dell'importante e rilevante servizio di "verifica", in entrambi i casi con riferimento al progetto della tratta ferroviaria Torino-Lione, lato Francia (eseguito anche per il lato Italia, ma qui , per questa parte, l'esecuzione della verifica non è contestata), poteva essere documentato e considerato come requisito di professionalità acquisito da "ciascuna" delle società partecipanti all'ATI (per la quota di competenza).

Non è ammissibile che, in caso di partecipazione in RTI, vi sia un aggravio sostanziale delle posizioni, con la richiesta di dimostrare, essenzialmente, la dimostrazione di aver maturato, per i professionisti, requisiti in materia di "verifiche" in 4 appalti anziché in due (come richiesto dal Disciplinare).

La spendita del titolo deve poter essere utilizzata in modo uguale in caso di partecipazione come singolo soggetto o come aggregazione. Non è ipotizzabile che la scelta della modalità di partecipazione (singola o associata) determini una diversità nella "valutazione" dei pregressi titoli di professionalità maturati, che debbono essere, dunque, utilizzabili nella stessa maniera nelle nuove gare.

Sotto il (secondo) profilo <qualitativo> risulta che le verifiche compiute sono state svolte espressamente ai sensi dell'art. 112 del Codice 163/2006, che disciplina l'istituto della "VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE", con verifica, in senso proprio, del dossier di progetto definitivo della tratta italo-francese del collegamento ferroviario (PD2 tratta italiana e APR2 tratta francese).

L'attività espletata è definita come "Controle de conformité du Project de Reference France" e contemplava una ampia gamma di prestazioni, tutte risultanti, poi, dal "Piano operativo-Piano dei controlli" redatto e datato 28.4.2014 (cfr. doc. 10 ICMQ, depositato il 2 marzo 2016, con relative Tabelle esplicative).

L'oggetto delle verifiche ha coinvolto:

- dossier di progetto
- relazione generale, relazioni tecniche, specialistiche, geotecniche e geologiche,
- progetto di monitoraggio ambientale
- rilievi piano altimetrici e elaborati grafici
- elaborati grafici di inquadramento
- capitolati tecnici
- elenco prezzi/analisi prezzi
- computo metrico estimativo
- relazione di calcolo delle opere strutturali – elaborati grafici
- relazione di calcolo degli impianti meccanici, elettrici e speciali

- relazione sismica
- linee guida per la stima degli oneri di sicurezza dei cantieri
- cronoprogramma
- accordi con enti gestori dei sottoservizi.

A questo documento ha fatto seguito la “Verification pour la validation”, emessa il 24.10.2014 (doc. 4 IMCQ) per il lato Francia (antecedentemente, il 2.7.2013, per il lato Italia, doc. 5 IMCQ).

Dunque, nella sostanza, per quanto concerne la tipologia-qualificazione del lavoro prestato dall’ATI per quel progetto, gli elementi sostanziali che caratterizzano la verifica sono riscontrabili dalla documentazione prodotta in giudizio dalla controinteressata (docc.n. 4 e 5 fascicolo ICMQ).

Infatti, i due “Rapporti finali di verifica”:

- relativo al lato Francia, datato 24.10.2014;
- relativo al lato Italia, datato 2.7.2013. (peraltro , per questa parte, la verifica non è stata contestata dalla ricorrente),

attestano l’espletamento, in senso proprio, dell’attività di “verifica” del progetto della linea ferroviaria da parte delle due società riunite in ATI.

L’attività si riferisce propriamente, nel suo complesso (cfr. doc. n. 10-4-5 fascicolo controinteressata), ad un’opera di “verifica”, che è stata svolta nell’ambito di progetti di gran lunga maggiori rispetto a quello in discussione.

L’analisi/verifica dei progetti si è svolta, per ciascuna componente dell’ATI, per importi (rispettivamente pari a 3 miliardi e mezzo, per l’una, ed a 1 miliardo e mezzo per l’altra) ben più elevati rispetto a quello oggetto di questa gara (39.500.000 di lavori, dimezzati, come da Disciplinare , a 19.750.000 euro), per quanto riguarda la richiesta del requisito pregresso.

E, come si può evincere dall’esame degli atti, trattasi di controlli, del tutto analoghi, sotto il profilo qualitativo, a quelli richiesti sul progetto del Consorzio di Macomer e poi concretamente effettuati e contenuti nel “Rapporto di ispezione” del 22.12.2015 (cfr. doc. n. 9 ICMQ), redatto, da entrambe le società ICMQ e CONTECO-INARCHECK in espletamento dell’incarico affidato con il contratto, nel frattempo stipulato e oggetto di questa controversia, con l’ATI aggiudicataria.

In definitiva, per questo aspetto, si ritiene che l’ “esperienza” maturata come “requisito professionale” pregresso dall’ATI compete a ciascuno dei soggetti raggruppati, in rapporto alla “quota” del servizio effettivamente resa per la rispettiva (differente) quota (del 70% e del 30%), dalle due società ICMQ e CONTECO.

Il requisito professionale è stato correttamente considerato, per le singole società, in riferimento alla “quota” del servizio affidato e svolto, in modo tale che ciascun componente il Raggruppamento possa, poi, vantare il requisito professionale effettivamente e concretamente maturato.

Dunque ciascun componente dell’ATI era divenuto in possesso di un “personale ed individuale” requisito professionale inerente l’attività di verifica effettuata, rapportata alla

quota di lavoro di controllo eseguita per la verifica dell'importante progetto (tratta ferroviaria Torino Lione, lato Italia e lato Francia).

Né è impeditivo che il servizio, compiuto da distinti soggetti, sia stato svolto nell'ambito di un unico complessivo ed articolato appalto, ove le società hanno partecipato, come si è detto, anche in quel caso, in ATI (al 70% e 30%). L'unicità del contratto non rende unico il servizio spendibile come requisito professionale maturato da due soggetti diversi.

Neppure, come già segnalato in sede cautelare, può trovare applicazione il divieto di frazionabilità, che si riferisce all'importo (con impossibilità di cumulo di servizi quantitativamente inferiori) e non ai componenti (si richiama sul punto l'approfondita ed articolata sentenza Tar Piemonte 27.3.2015 n. 544, le cui motivazioni si richiamano).

Occorre, a questo punto, esaminare (tralasciando le eccezioni di tardività, stante l'infondatezza nel merito) gli altri profili sollevati con i motivi aggiunti, che si possono così sintetizzare:

a) non sarebbero stati dimostrati i requisiti di pregressa esperienza professionale "specificata" e le prestazioni rese non sarebbero "analoghe" a quelle richieste dal bando; il controllo di conformità sarebbe riferito allo "studio del progetto" e non alla "verifica" del progetto medesimo; la prestazione eseguita non sarebbe, dunque, assimilabile, propriamente, alla "verifica di progetti" e non sarebbe utile per attestare la corrispondenza/analogia (requisiti di esperienza richiesti dall'art. 2.2 lett. b del disciplinare di gara)

b) le prestazioni per il "tronco francese" non avrebbero oggetto la "verifica" in senso proprio, in quanto questa risulterebbe prevista solo per il "tronco italiano"; la "validazione" viene svolta da un altro organismo (CIG-comitato intergovernativo) e non dall'ATI.

Il CIG svolge l'attività di "validazione" sulla base del "rapporto conclusivo" redatto dal soggetto preposto alla "verifica".

c) La ricorrente sostiene che, comunque, l'attività di "verifica" del progetto ferroviaria non sarebbe stata svolta, dalle società in ATI, propriamente, in qualità di "organismi accreditati"-verificatori .

Il servizio sarebbe stato svolto da società prive di "accreditamento" (art. 112 comma 5° Codice 163/2006); inoltre il controllo di conformità non sarebbe stato eseguito in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

d) la prestazione è stata resa all'estero, e la sua attestazione non sarebbe stata idoneamente "legalizzata".

Il primo profilo, punto a), concernente l'analogia e la corrispondenza qualitativa, è già stato esaminato, per maggiore e più appropriata collocazione sistematica, nella precedente parte, ove si è trattato l'esame del ricorso principale.

Gli altri profili sollevati (b-c) sono anch'essi infondati (si prescinde per questo dalle eccezioni di tardività), in quanto si reputa più opportuna, per definire il quadro delle contestazioni formulate dalla ricorrente (anche ai fini della decisione sulle spese di giudizio) la trattazione nel merito delle censure.

b) Si sostiene, in particolare, che, per il progetto relativo al lato Francia, il controllo di conformità reso da ICMQ si sarebbe stato svolto con l'esplicazione di un'attività solo

“parziale” (minore) rispetto alla ben più complessa attività propriamente di “verifica-validazione” del progetto.

In realtà il contratto, per la verifica del progetto ferroviario, unitario (lato Italia, lato Francia), è stato espletato, come si evince dal “Rapport final de verification relatif au controle de conformité du Project de reference France, r1” è espressamente valido come “VERIFICATION POUR LA VALIDATION, CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DE L’art. 112 D.L. 163/2006...” (cfr.doc. 4 IMCQ). L’incarico, ed il suo svolgimento, trova quindi piena coerenza con la richiamata disposizione legislativa italiana in materia di “verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori” (art. 112 Codice 163/2006). Non trattavasi, dunque, di meri “studi” sul progetto, ma di attività di vera e propria “verifica”, come tale idonea a costituire titolo, in termini di capacità professionale, e da spendere, come è stato fatto, individualmente da parte delle due società, nelle future gare.

La “validazione”, ex art. 55 del Regolamento 207 del 2010, la compie il RUP e non il “verificatore”. La validazione è dunque pacificamente spettante ad un soggetto diverso.

c) L’ art. 112 codice comma 5 del codice 163/2006 richiede, per importi superiori ai 20 milioni, che la “verifica” debba essere compiuta da organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

L’ATI ha operato come organismo “accreditato”, come risulta dal simbolo “ACCREDIA” (ente italiano di accreditamento), con codice ISP n. 015E, apposto sui due “Rapporti finali di verifica”.

Nella specie risulta dal sito di ACCREDIA che:

-ICMQ è organismo di ispezione di terza parte indipendente (tipo A) accreditato da Accredia (n. registrazione 007/E) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e svolge attività di verifica e validazione dei progetti e di controllo tecnico delle costruzioni; in particolare per la tipologia ispettiva, specificamente: “ Ispezioni sulla progettazione delle opere, ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all’art. 112 del Decr. Leg.vo n° 163 del 12.04.06”;

-INARCHECK è accreditata per compiere “Ispezioni sulla progettazione delle opere ivi comprese, quando richieste, quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all’art. 112 del Decr. Leg.vo n° 163 del 12.04.06”.

d) La legalizzazione dell’attestazione (docc. 12 e 13 ricorrente) non serviva, in quanto resa dal legale rappresentante (Bufalini Maurizio) della sede “secondaria” italiana (come risulta dalla visura Camera di commercio di Torino, doc. 7 IMCQ), della società Tunnel Torino-Lione.

La firma dei certificati di regolare esecuzione, compiuta dal legale rappresentante della società LTF, sede secondaria di Torino, in quanto atti formati in Italia, non necessitano di legalizzazione, in quanto estranei all’ambito di efficacia dell’art. 33 “Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero” del DPR 445/2000 (riferito a documenti esteri), che richiede la legalizzazione del documento (estero) da parte di rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

In ogni caso, anche ipotizzando in astratto il rilascio di un documento non legalizzato, in quanto ritenuto “estero” la circostanza non potrebbe, comunque, determinare l’esclusione dalla gara, in quanto ampiamente regolarizzabile con il ricorso al soccorso istruttorio, secondo la formulazione ampliata di cui all’art. 46 del Codice 163/2006, 1 ter, introdotto dall’art. 39 del DL 90/2014.

In definitiva l'ammissione di IMCQ è avvenuta sulla base di titoli professionali maturati, in sede di verifica di progetti, con attività che è risultata pienamente corrispondente a quella prevista dalle norme italiane, art. 112 Codice 163/2006 e Capo II del Reg. 2017/2010 artt. 44 e ss.

In conclusione il ricorso va respinto.

Ne consegue che il contratto stipulato con IMCQ è, a tutti gli effetti, efficace ed operativo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-lo respinge;

-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi 5.000 euro, di cui 2.500 in favore del Consorzio di Macomer e 2.500 in favore della controinteressata ICMQ, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)